

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20966 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: D'AQUINO FILIPPO
Data pubblicazione: 20/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18845/2024 R.G. proposto da:

La Rosa Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Granata

-ricorrente-

contro

Liquidazione Giudiziale Ellamp S.p.A. in liquidazione, in persona del
curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cassone
unitamente all'Avvocato Stefano Balzola

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Varese n. 107/2024 depositato il
22/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. GIOVANNI LA ROSA, sindaco di ELLAMP S.p.A. in liquidazione dal 14
ottobre 2019 al 2 febbraio 2021, ha proposto opposizione allo stato
passivo della Liquidazione Giudiziale di Ellamp S.p.A., nella parte in cui è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stato escluso il proprio credito di € 8.852,02 per l'attività svolta, in accoglimento dell'eccezione di incompleto e inesatto adempimento della prestazione articolata dalla curatela del fallimento.

2. Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l'opposizione, accogliendo l'eccezione di inadempimento della curatela del fallimento ex art. 1460 cod. civ. conseguente alla condotta omissiva dell'opponente, in violazione del ruolo ricoperto. Ha ritenuto, in particolare, il giudice dell'opposizione che l'opponente è venuto meno ai suoi doveri di vigilanza in relazione alla partecipata Ellamp Iberica, riguardo alla cui valutazione sarebbe occorso fare uso dei poteri di ispezione. Detta partecipazione – ha osservato il Tribunale – si sarebbe dovuta svalutare integralmente con il bilancio dell'esercizio 2018, al punto che l'omessa svalutazione ha occultato la perdita dei mezzi propri.

3. Ha, poi, ritenuto irrilevante il finanziamento erogato alla controllata dalla società controllante, attesa l'impossibilità della controllata di restituire i precedenti finanziamenti, tenuto conto anche della stretta creditizia a questa imposta, come emerso nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2018, oltre che dell'inadempimento del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti. Sotto questo profilo, il giudice dell'opposizione ha ritenuto che l'opponente fosse venuto meno ai suoi compiti per non avere attivato i poteri ispettivi, al fine di procedere a una progressiva svalutazione della partecipazione, non essendo il finanziamento in grado di risolvere la situazione di crisi della partecipata.

4. Il tribunale ha, poi, censurato l'omesso incremento del fondo svalutazione magazzino, ritenendo che tale attività incombe al collegio sindacale ai fini della verifica degli assetti amministrativi e contabili e non al revisore contabile, previo scambio di informazioni con quest'ultimo, attività di cui non è stata fornita prova. Gli obblighi professionali sono, poi stati ritenuti violati dal giudice dell'opposizione anche in relazione alla

n. 18845/2024 R.G.

contabilizzazione di crediti fiscali per spese di Ricerca e Sviluppo (R&S), successivamente oggetto di recupero quali crediti non spettanti.

5. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per carenza o vizio di sottoscrizione del giudice ex art. 132 e 161, secondo comma, cod. proc. civ., osservando il ricorrente che – in base alla documentazione prodotta – il collegio sarebbe stato predeterminato in epoca successiva a quello in cui ha assunto la decisione.

2. Il primo motivo è inammissibile. Come già osservato da questa Corte, la censura non si confronta «*con la insuperabile circostanza che la formale designazione del collegio non possiede alcuna rilevanza in termini di conseguente vizio processuale ove non sia controverso che la statuizione è stata resa – come nella specie – dal collegio che ha assunto in decisione la causa*» (Cass., n. 7246/2024). Peraltro, il documento prodotto è una stampa informatica degli eventi, i cui eventuali vizi non attengono alla costituzione del giudice. Il vizio di costituzione del giudice emerge laddove risulti da un atto pubblico (come il verbale di udienza, sottoscritto dal cancelliere e, pertanto atto di pubblica fede ex art. 2699 cod. civ.).

3. Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pur senza individuarsi una specifica violazione normativa, la mancata concessione di un termine per memorie istruttorie, a specifica confutazione delle nuove deduzioni contenute nell'atto di costituzione della curatela in sede di opposizione, ai fini della riapertura dei termini per articolare nuovi mezzi di prova, al pari di quanto

n. 18845/2024 R.G.

accade in caso di proposizione di eccezioni genericamente proposte e successivamente specificate.

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione del diritto al contraddittorio ex art. 111 Cost. in relazione alle circostanze evidenziate con il superiore motivo, richiamandosi il ricorrente al precedente di Cass., Sez. U., n. 36596/2021.

5. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente attesi i profili coinvolti, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Inammissibili sono i motivi quanto alla dedotta mutazione del *thema disputandum*, essendo in discussione – come emerge dal decreto impugnato – la fondatezza o meno dell'eccezione di inadempimento e accolta sia dal giudice delegato, sia dal giudice dell'opposizione.

6. Infondato è, invece, il secondo motivo quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, dovuta – ad avviso del ricorrente – al fatto che non sarebbe stato concesso un termine a difesa all'esito delle dedotte nuove articolazioni in fatto e in diritto sulla base delle quali è stata meglio articolata l'eccezione di inadempimento della curatela, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione. Non giova, al riguardo, il precedente indicato dal ricorrente (Cass., Sez. U., n. 36596/2021), che riguarda il diverso caso in cui il giudice decida la controversia senza assegnare alle parti – nel giudizio ordinario – il termine per memorie conclusionali di cui all'art. 190 cod. proc. civ., caso in cui il termine è espressamente previsto dalla legge. Negli altri casi, la mancata concessione del termine a difesa richiesto dalla parte non è, di per sé, motivo di nullità della sentenza. Trova semmai applicazione il principio secondo cui in sede di verifica dei crediti, il ricorrente – a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo – non ha il diritto di ottenere dal

n. 18845/2024 R.G.

tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall. (Cass., n. 16628/2025).

7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2403 e 2409-bis cod. civ. *pro tempore*, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto violati i compiti di diligenza *ex lege* gravanti sul ricorrente in relazione alla mancata svalutazione della controllata iberica. Osserva parte ricorrente che il tribunale avrebbe omesso di valutare il contenuto della relazione sulla gestione degli amministratori e la nota integrativa al bilancio. Contesta, inoltre, la sussistenza dello stato di crisi della controllata, non avendo la curatela proceduto al deposito di bilanci; osserva che la svalutazione del bilancio 2018 non fosse di sua competenza e, in ogni caso, la svalutazione sarebbe stata effettuata a seguito di chiarimenti chiesti nel settembre 2020. Osserva, infine, parte ricorrente, in relazione alle ulteriori censure della svalutazione del magazzino e della ripresa di crediti fiscali non spettanti, che non sarebbe stato provato che i precedenti sindaci avessero errato nel compito loro affidato.

8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all'onere della prova relativo alle circostanze idonee a impedire l'attivazione dei poteri di ispezione e controllo.

9. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 cod. civ., dell'art. 91, comma 1, d.l. n. 18/2020, dell'art. 6-bis d.l. n. 6/2020, nella parte in cui il decreto impugnato ha omesso di tenere conto

n. 18845/2024 R.G.

dell'emergenza pandemica Covid-19, ai fini dell'espletamento dei compiti ispettivi, la quale ha ridotto gli spazi di manovra dell'organo sindacale.

10. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, costituiti dalle circostanze evidenziate al superiore motivo.

11. I motivi dal quarto al settimo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto volti a ripercorrere – con esito opposto – il giudizio di fatto che ha portato il giudice dell'opposizione ad accogliere l'eccezione di inadempimento della curatela, in ordine alla mancata attivazione dei poteri ispettivi in relazione allo stato di crisi della controllata iberica, alla svalutazione del magazzino, alla ripresa di crediti fiscali non spettanti e alla inadeguata verifica della completezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il quarto motivo, inoltre, è inammissibile nella parte in cui tende a un nuovo giudizio di valutazione delle prove operata dal giudice del merito.

12. Infondato è, invece, il medesimo quarto motivo nella parte in cui deduce la non ascrivibilità delle inadempienze al ricorrente in quanto sindaco subentrante; non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi – in quanto, all'atto dell'accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all'occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori (Cass., n. 3922/2024).

13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

n. 18845/2024 R.G.

6

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Il Presidente
Francesco Terrusi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale